

loro carica, sono poco soggetti all'influenza del potere e nessuna azione esercitano sugli elettori. Voglio quindi ammettere dubbia l'espressione letterale della legge sopra l'eleggibilità dei commissari di leva, starà però sempre per loro lo spirito della medesima, e questo deve determinare la Camera a dichiararli eleggibili.

Aggiungerò ancora in ultimo quello che ho già detto nella seduta anteriore, che due sono i deputati i quali hanno la qualità di commissario di leva, i quali da quattro Legislature siedono in questo recinto, uno da due Legislature, l'altro da una Legislatura è commissario di leva, e la loro elezione venne sempre convalidata dalla Camera. Dobbiamo noi ora infirmare la decisione portata già quattro volte rispetto a questi candidati dai loro collegi e confermata costantemente dalla Camera?

Signori, spero che voi vorrete riconoscere l'evidenza di queste ragioni, e confermerete i giudizi anteriori della Camera: se mai decideste il contrario, correreste il pericolo di far supporre che sulla vostra deliberazione abbia potuto influire qualche motivo di personale interesse, motivo che pregiudicherebbe all'equità ed alla giustizia del vostro voto.

Supponete pure dubbia l'eleggibilità di questi impiegati, che sarebbe infine il peggior caso che si possa concedere; tuttavia dovrete convalidare la presente elezione, perchè così facendo avreste in appoggio i voti precedenti della Camera e degli elettori che inviarono costantemente al Parlamento quei deputati la cui elezione è ora contestata. Credete pure che questa vostra decisione sarà dal paese bene accolta, siccome equa e dignitosa.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Io debbo dare la parola al deputato. . .

CAVOUR. Si era già chiesta la chiusura.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la chiusura.

(La discussione è chiusa.)

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per la nullità dell'elezione del collegio di Cuglieri in capo del signor Francesco Guillot.

(L'elezione è annullata.)

NOVELLI, relatore. Il signor Guillot, come già accennai, è stato nominato in due collegi: il secondo collegio in cui venne nominato è quello di Alghero con voti 94 sopra 168 al primo esperimento, e con 122 al secondo, per cui fu proclamato a deputato di quel collegio.

L'ufficio ha anche concluso per la nullità di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Il signor Giovanni Maria Sussarello venne eletto a deputato del collegio di Ozieri con voti 107 nella prima, e 109 nella seconda votazione.

L'ufficio VI per le stesse considerazioni per cui credette dover annullarsi l'elezione del signor Guillot, ha pur opinato per l'annullamento di quella del signor Sussarello.

(La Camera approva.)

Nel 5° collegio di Cagliari fu proclamato deputato il signor consigliere d'appello Serra.

Qui l'ufficio ha dovuto necessariamente farsi carico della qualità personale del signor Serra, consigliere d'appello. Si è messa ai voti la questione se il signor consigliere Serra, il quale esercita tali funzioni da più di tre anni prima della pubblicazione dello Statuto, possa considerarsi come inamovibile e così aversi per eleggibile. L'ufficio composto la prima volta di 10 soli membri fu diviso per giusta metà: 5 furono per l'affermativa e 5 in senso contrario. Nella seconda sua riunione lo stesso ufficio composto di 13 membri divenne a

votazione: 8 votarono per l'inamovibilità, 5 per la sentenza contraria. Conseguentemente l'ufficio VI vi propone la convalidazione della nomina del signor consigliere Serra.

PICCON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Piccon ha la parola.

PICCON. Signori, nel prendere la parola in una questione già stata discussa in tre diverse Legislature, non è mia intenzione nè di ripetere, nè di combattere tutti gli argomenti che sono stati adottati dai sostenitori dell'una e dell'altra opinione. Solo io dirò quale sia la convinzione che in me si formò dalle seguite discussioni; aggiungerò quindi due altre ragioni in appoggio dell'opinione che mi faccio a sostenere. Fermo qual è il principio della non retroattività della legge, a me parve sempre cosa impossibile di conciliare l'inamovibilità della magistratura col prescritto dello Statuto, nel quale per la prima volta venne ammessa questa inamovibilità. Le parole della legge a me sembrarono sempre chiare, ma ammettendole anche dubbiose, la circostanza stessa che trattasi di una legge dubbiosa mi sembra che debba far risolvere il dubbio contra l'inamovibilità dei magistrati.

Imperocchè nel dubbio non si deve mai interpretare una legge in modo che possa avere un effetto retroattivo. Io prendo tanto più in quest'opinione, in quanto che l'inamovibilità dei magistrati è una legge di eccezione al principio generale, secondo il quale tutti gl'impiegati, di qualunque natura siano, sono amovibili dal Governo; e siccome trattasi di una legge di eccezione, mi pare che il dubbio dovrebbe anche per questa seconda ragione servire a far pronunziare la Camera nel senso che non si ammetta questa inamovibilità.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a prendere la parola, e che in me hanno fatto nascere la convinzione che non si debbano ritenere per inamovibili i magistrati che già avessero tre anni di servizio prima dell'attuazione dello Statuto.

Vi sono due altre ragioni, le quali, a mio senso, non potevano essere addotte nelle precedenti Legislature per essere delle ragioni affatto speciali alla circostanza attuale. Una di queste ragioni si è che nella presente Legislatura il numero degli impiegati è assai più forte che non sia stato nella legislatura precedente.

Ora, io dico, se riguardo ad alcuni tra gli impiegati non vi è dubbio di sorta sulla loro ammissibilità al Parlamento, se per contro vi è un dubbio riguardo ai membri della magistratura, sarebbe cosa incongrua di commettere il giudizio alla sorte, giacchè potrebbe sicuramente avvenirne che alcun magistrato, malgrado il dubbio che già si è presentato, sarebbe ammesso al Parlamento, e che invece altri impiegati verrebbero ad esserne esclusi. Ma la ragione più forte che mi induce ad abbracciare questa opinione è una ragione più generosa e politica. Di tre Legislature, l'una ha dichiarato ammissibile il magistrato che avesse tre anni di esercizio al tempo della pubblicazione dello Statuto, due altre Legislature all'incontro sono state di avviso che i magistrati non potessero far parte del Parlamento prima che avessero tre anni di esercizio dopo la pubblicazione dello Statuto.

Ma è qui da avvertire che, nella prima Legislatura, non solamente sono stati ammessi i magistrati che occupavano un impiego di consigliere o di giudice da tre anni, ma che furono pure ammessi alcuni, i quali erano allora appena promossi ad impieghi del Pubblico Ministero. (*Segni di diniego*) Se mi contraddicono posso addurre un fatto che è a mia perfetta conoscenza, e dal quale risulta la prova incontestabile della mia asserzione.

Ora io dico che, in questa parte per lo meno, il giudizio